

**STATUTO**  
**del**  
**"CONFIDI LAZIO"**

\*\*\*\*\*

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituito un Consorzio per la prestazione di garanzie collettive fidi alle piccole e medie imprese denominato "CONFIDI LAZIO" avente sede legale in Roma.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali, uffici ed altre unità operative su tutto il territorio nazionale, sul quale il Consorzio può operare.

**ART. 2**

**OGGETTO**

Il Consorzio, che basato sui principi di mutualità di cui all'art. 4 e senza fine di lucro si propone di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese consorziate, ha per oggetto esclusivo la concessione di garanzie collettive dei fidi nell'interesse dei consorziati medesimi, e la prestazione di servizi ad essa connessi e strumentali. In particolare, il consorzio può: stipulare convenzioni con banche ed intermediari finanziari, nonché con consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi; stipulare convenzioni per la gestione di fondi assegnati alla cooperativa dalle Regioni, dallo Stato, dall'Unione Europea, dalle Camere di Commercio, dall'Unione Camere e da altri Enti Pubblici.

Offrire assistenza ai consorziati per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento, e quindi prestare l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, con particolare riguardo all'accesso a forme di finanziamento agevolato, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese.

Organizzare seminari e convegni su argomenti attinenti alla propria attività; concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia, a società, consorzi, enti e associazioni aventi finalità analoghe o connesse con le proprie.

Fornire ai consorziati ogni altro servizio finanziario consentito dalla legge, compresa la gestione di incentivi per conto terzi a favore dei medesimi; svolgere attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimenti aziendali presentati dalle imprese consorziate, anche ai fini dell'accesso agli interventi a sostegno degli investimenti aziendali; intervenire in contro garanzia in relazione alle garanzie prestate da altri consorzi, società cooperative o enti abilitati alla concessione di garanzie



collettive fidi.

Il consorzio può garantire le operazioni di credito sia a breve che a medio-lungo termine; può garantire operazioni di locazione finanziaria (leasing) e di cessione di crediti, e altre operazioni di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese, e tutte le eventuali altre attività consentite dalle vigenti normative.

### ARTICOLO 3

#### PATRIMONIO NETTO - FONDO CONSORTILE

Il patrimonio netto del Consorzio, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad euro duecentocinquantamila virgola zero zero (250.000,00), ovvero al diverso limite fissato dalla legge, ed è regolato dalle vigenti normative di settore.

Esso è costituito:

- a) dal fondo consortile;
- b) dagli apporti dei consorziati;
- c) dai contributi ricevuti a qualsiasi titolo da enti o soggetti pubblici e/o privati;
- d) dai fondi rischi indisponibili e/o collaterali, riferibili ad apporti dei consorziati in funzione del grado di rischio correlato all'emissione della garanzia teso all'incremento della patrimonializzazione del Confidi;
- e) da eventuali riserve indivisibili;
- f) da eventuali fondi fideiussori;
- g) dagli utili di esercizio.

Le eccedenze e gli interessi attivi maturati sulle somme depositate, a qualsiasi titolo, presso gli Istituti di Credito dovranno essere utilizzati dal Consorzio per il raggiungimento degli scopi consortili.

Le riserve ed i fondi di cui sopra non possono essere ripartiti tra i consorziati né durante la vita del Consorzio, né all'atto del suo scioglimento.

Il fondo consortile non può essere inferiore ad euro centomila virgola zero zero (100.000,00), ovvero al diverso limite fissato dalla legge, ed è regolato dalle vigenti normative di settore.

Esso è costituito:

- a) dalle quote di partecipazione di ciascuna impresa consorziata di importo non inferiore ad euro duecentocinquanta virgola zero zero (250,00) ovvero al diverso limite fissato dalla legge;
- b) dai beni acquistati dal Consorzio nonché da eventuali altri versamenti;
- c) da eventuali contributi destinati al suo incremento o ricostituzione;
- d) da imputazioni a seguito di delibera Assembleare di risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali o di altri enti pubblici;

e) da eventuali contributi di terzi destinati al suo incremento.

**ARTICOLO 4**  
**SCOPO MUTUALISTICO**

Il Consorzio ha scopo mutualistico e si propone dunque di prestare servizi a favore dei propri consorziati al fine di favorire l'accesso dei medesimi al credito e di fornire agli stessi assistenza tecnica nei rapporti con il sistema bancario e creditizio, mediante la concessione di garanzie collettive nell'interesse dei consorziati e i servizi a esse connessi o strumentali, come meglio specificato all'art. 2.

A tal fine, il Consorzio utilizza risorse provenienti in tutto o in parte dai consorziati, per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie collettive volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**ARTICOLO 5**

**DURATA**

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga con delibera dell'assemblea dei consorziati. In caso di scioglimento per il decorso di tale termine, rimarranno valide fino alla definizione di tutte le obbligazioni consortili, le presenti pattuizioni.

**ARTICOLO 6**

**CONSORZIATI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DOMANDA DI AMMISSIONE**

Il numero dei consorziati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammesse a far parte del Consorzio tutte le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla legge, nonché le imprese artigiane, commerciali, agricole ed i liberi professionisti, esercenti l'attività in forma individuale o associata, anche societaria.

L'ammissione dei consorziati è disposta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato che dovrà contenere, se trattasi di ditta individuale o di libero professionista:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta;
- c) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere, non inferiore a quella di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili.

Se trattasi di imprese collettive, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi al liberi professionisti e alle ditte individuali, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;



b) l'organo consortile che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

In caso di accoglimento della richiesta di ammissione, il Consiglio di Amministrazione ne dà tempestiva comunicazione al consorziato ammesso e cura la relativa annotazione nel libro dei consorziati.

Qualora la domanda non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Possono essere ammessi come consorziati Enti Pubblici ed Enti Privati ed imprese di maggiori dimensioni nel rispetto dell'art. 39 comma 7 d.l. 201/2011 conv. con L. 214/2011.

Possono essere ammessi anche terzi sovventori, che intendano apportare capitale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consorzio. Questi ultimi hanno la facoltà di partecipare agli organi elettivi purchè la maggioranza degli stessi sia nominata dall'assemblea.

#### **ARTICOLO 7**

##### **OBBLIGHI DEI CONSORZIATI**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente statuto, i consorziati sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio, a cooperare al raggiungimento degli scopi del consorzio ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi del Consorzio.

I consorziati sono altresì obbligati, ricevuta la comunicazione di ammissione al Consorzio, all'acquisto di quote, il cui valore è determinato dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il numero minimo da acquistare, così come la possibilità di chiedere al consorziato - sia in fase di ingresso che al consorziato già esistente - eventuali sovrapprezzi, contributi e/o fondi cauzionali, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera ogni qualvolta che quest'ultimo lo ritiene opportuno per il corretto equilibrio patrimoniale del Consorzio, cioè per l'incremento e la ricostruzione del patrimonio consortile.

#### **ARTICOLO 8**

##### **PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO**

##### **RECESSO, ESCLUSIONE E MORTE DEL CONSORZIATO**

La qualità di consorziato si perde per recesso, esclusione e per causa di morte. Essa deve essere annotata dal Consiglio

di Amministrazione nel libro dei consorziati.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e sempre che risultino estinti i finanziamenti garantiti dal Confidi, può recedere il consorziato:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi del consorzio;
- c) che abbia estinto il finanziamento garantito;
- d) qualora la garanzia prestata non sia valida o efficace.

Tuttavia, i consorziati che abbiano già dato inizio allo scambio mutualistico con il Consorzio possono recedere solo nei casi previsti dalla legge, nonché, qualora abbiano risolto detto rapporto con il Consorzio per mutuo consenso o non siano stati sostituiti dal Consorzio nel rapporto mutualistico, entro novanta giorni dalla comunicazione di recesso o, comunque, successivamente a tale termine, abbiano garantito al Consorzio la sostituzione di altri a sé, onde proseguire la medesima iniziativa senza che vengano meno per il Consorzio le disponibilità economiche e finanziarie già ad essa promesse.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta giorni) dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al consorziato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto consortile dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione del consorziato, oltre che in tutti i casi previsti dalla legge può aver luogo:

- a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- b) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione al Consorzio;
- c) per violazione degli obblighi assunti verso il Consorzio senza che l'esclusione pregiudichi eventuali azioni di danni a suo carico;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio;
- e) che, ai sensi dell'art. 2043 del C.C., cagiona al Confidi con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- f) che sia dichiarato inabilitato o interdetto, ovvero subisca condanna per reato pronunciata da sentenza passata in giudicato;
- g) il consorziato a carico del quale sia stata avviata la



procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale. L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata entro sessanta giorni al consorziato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il consorziato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Tutte le controversie scaturite dall'esclusione del consorziato devono preliminarmente essere sottoposte al tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. 28/2010 e successive modifiche.

Lo scioglimento del rapporto consortile determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del consorziato, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota di partecipazione spettante al socio defunto, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

#### **ARTICOLO 9**

##### **RIMBORSO DELLE QUOTE**

I consorziati receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto consortile, unicamente al rimborso del capitale effettivamente versato, detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite risultanti dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto consortile si è sciolto.

L'eventuale importo versato al Fondo rischi indisponibili deve essere restituito al socio dedotto pro quota delle insolvenze verificatesi sino alla chiusura del bilancio dell'esercizio nel quale si ha avuto lo scioglimento del rapporto consortile. Nessun diritto spetta al consorziato, o ai suoi eredi o legatari, sugli avanzi di gestione e sulle riserve, divisibili o indivisibili, compresa la riserva formata con il soprapprezzo eventualmente versato. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto consortile. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto ad ottenere il rimborso delle quote, in caso di recesso, esclusione o morte del consorziato, si prescrive nei termini fissati dalla legge. Le quote non riscosse dal giorno in cui divengono esigibili, sono acquisite al patrimonio della società.

#### **ARTICOLO 10**

##### **ORGANI DEL CONSORZIO**

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Consorziati;
2. il Consiglio di Amministrazione;

3. il Presidente ed eventuale Vice Presidente;
4. il Direttore Generale;
5. l'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Revisore Legale dei Conti);
6. Il Comitato esecutivo, se istituito.

Le cariche di cui ai numeri 2) e 3) hanno la durata di tre anni e sono gratuite e rinnovabili.

#### ARTICOLO 11

##### ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei consorziati, sia essa ordinaria che straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria, in ogni caso:

- approva il bilancio annuale e delibera sulla destinazione degli utili e la copertura delle perdite;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce eventuali compensi e/o rimborsi;
- nomina il Collegio Sindacale ed il suo Presidente;
- può nominare se lo ritiene necessario, un Revisore Legale determinando compiti e pareri per compensi;
- determina il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;
- delibera sugli eventuali Regolamenti interni e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- determina su proposta del Consiglio di Amministrazione la quota associativa annuale a carico di ciascun consorziato.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto;
- sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato del Consorzio;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori nonché sulla devoluzione del fondo consortile;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge, e dallo Statuto, alla sua competenza;

L'Assemblea, sia essa straordinaria che ordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, almeno una volta l'anno ed entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sulla gazzetta ufficiale o sul sito internet del consorzio o a



mezzo di posta elettronica inviata all'indirizzo comunicato dai soci al consorzio almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

La convocazione contiene l'ordine del giorno nonché luogo, data ed ora dell'adunanza. L'Assemblea è altresì convocata qualora ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei consorziati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, in tal caso si applicano le disposizioni e le condizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di Amministrazione, con l'espressa ulteriore condizione che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare la legittimazione degli intervenuti.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i consorziati cui spetta il diritto di voto. L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro consorziato, fermo restando che ciascun consorziato non può rappresentare più 2 (due) consorziati. Ogni consorziato ha un solo voto quale che sia l'ammontare della quota consortile posseduta.

Alle assemblee partecipano di diritto, senza diritto di voto, anche quegli Enti ed Associazioni che, pur non essendo consorziati, hanno sostenuto l'attività del Consorzio attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei consorziati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati presenti in assemblea al momento della votazione. Restano salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, prescrivono inderogabilmente quorum più elevati. Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dal presidente, escluso in ogni caso il voto segreto. Gli eventuali patti parasociali di cui all'art. 2341-bis c.c. devono essere comunicati al consorzio senza indugio e comunque prima di ogni assemblea; in mancanza di tale comunicazione, i consorziati aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto e le

deliberazioni assunte con il loro voto determinante sono annullabili.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

## ARTICOLO 12

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, eletti dall'Assemblea ordinaria dei consorziati, che ne determina di volta in volta il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti sia fra i consorziati, imprese individuali, o liberi professionisti, o i rappresentanti delle imprese associate, sia tra i terzi non soci.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del primo triennio, è scelta tra i consorziati tenuto conto della quota dei consiglieri indipendenti richiesti dalle vigenti normative. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili con i limiti di legge. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente ove lo ritenga necessario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Con regolamento approvato dall'Assemblea dei Consorziati sono determinate le modalità e i sistemi di voto nominativi o per lista per l'elezione dei candidati. Per il primo triennio i candidati sono indicati dal Presidente dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea. L'assemblea delega al Consiglio di Amministrazione di provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili, senza necessità di convocare l'assemblea, con obbligo di ratifica alla prima assemblea ordinaria utile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei consorziati e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i consorziati - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad uno o più comitati esecutivi formati da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio

della delega.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- accettare donazioni, lasciti, e contributi comunque pervenuti, da destinare a patrimonio del consorzio;
- redigere il bilancio e la relativa relazione sulla gestione;
- nominare o revocare il direttore generale determinandone i poteri ed il trattamento giuridico ed economico;
- assumere e licenziare i dipendenti su proposta del direttore, e definire il relativo trattamento economico ed eventualmente delegare tale funzione al direttore generale con l'esclusione dei rapporti inerenti dei quadri e dirigenti del consorzio;
- provvedere agli adeguamenti statutari a disposizioni normative inderogabili come precisato da statuto;
- effettuare operazioni immobiliari accessorie all'oggetto consortile purché finalizzate al conseguimento dello scopo consortile stesso;
- acquisire o dismettere partecipazioni nella modalità e misura consentita dalle normative esterne ed interne;
- determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate;
- approvare su proposta del direttore generale la struttura organizzativa del consorzio, nominare i Responsabili delle funzioni, e delle principali articolazioni e delegando eventualmente tale potere al direttore generale;
- approvare le politiche di gestione del rischio nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- deliberare l'eventuale istituzione o soppressione di filiali agenzie sportelli o recapiti dandone comunicazioni ai consorziati alla prima Assemblea.

Ogni tre mesi gli eventuali organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal consorzio e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, in assenza dal consigliere anziano, come specificato nei relativi regolamenti, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o altra modalità elettronica equipollente, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di

Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri che deliberano a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nella convocazione e comunque nel territorio italiano.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Non possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e comunque in caso di carenza dei requisiti di legge.

Anzi i consiglieri devono dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ex Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3/04/2015, nonché indipendenza ad autonomia di giudizio nell'interesse dell'intermediario ex Dlg. n.161 del 18/03/1998 e stessa Circolare di Banca d'Italia.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri possono provvedere a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio che ha effettuato la cooptazione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla fine del mandato degli altri amministratori.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro.

Il componente eventualmente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391, Cod. Civ., i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente

interessati o lo siano le loro parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i consorziati determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

### **ARTICOLO 13**

#### **IL PRESIDENTE**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente esercita inoltre i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente non svolge alcuna funzione esecutiva e neppure funzioni gestionali - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente se nominato o in subordine al Consigliere più anziano, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente, ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

### **ARTICOLO 14**

#### **IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è a capo di tutta la struttura.

Sono di competenza del Direttore Generale l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione oltreché tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.

Il Direttore Generale in particolare:

- partecipa ai lavori del C.d.A. e relaziona, senza diritto di voto ma con diritto della messa a verbale dei suoi interventi;
- garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
- costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro e dalle deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede al rilascio di garanzie ed eventualmente alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di

rischio previsti nel Regolamento della Garanzia approvato dal Consiglio di Amministrazione;

- avanza motivate proposte al C.d.A. in merito alla politica commerciale, ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni consortili;

- compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al C.d.A.

#### ARTICOLO 15

##### L'ORGANO DI CONTROLLO

##### COLLEGIO SINDACALE O REVISORE

Il Collegio sindacale, ove nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea tra i tre componenti effettivi.

I compensi dei sindaci sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Collegio sindacale, ove nominato, dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti sono riconfermabili.

Il Revisore, ove nominato, è costituito da un membro nominato dall'Assemblea tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I compensi del Revisore sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

Il Revisore, ove nominato, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo, Collegio Sindacale o Revisore Legale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

È responsabile dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel Confidi e del suo funzionamento.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, l'Organo di Controllo, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2429, Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione consortile per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Organo di Controllo, ove collegiale, viene convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta ogni novanta giorni, nonché:

- a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei componenti effettivi.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti a mezzo telefono o lettera consegnata a mano o altra modalità equipollente, in

modo che i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Collegio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro delle deliberazioni del collegio sindacale. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

#### **ARTICOLO 16**

##### **COMITATO ESECUTIVO**

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno, se necessario, un Comitato Esecutivo. La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzionalità del Comitato sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dal medesimo Consiglio.

#### **ARTICOLO 17**

##### **ESERCIZIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE**

L'esercizio annuale si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio consortile il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle vigenti norme di legge, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428, Cod. Civ., dovranno essere specificatamente indicati:

- i criteri seguiti nella gestione consortile per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere mutualistico del consorzio;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di consorziati.

In considerazione degli scopi consortili che escludono sia ogni fine di lucro che speculativo, ed in conformità all'art. 2514, Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, al Confidi è fatto divieto di distribuire ai consorziati utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti a riserve.

E' in ogni caso vietata, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. b), Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai consorziati sia durante la vita consortile che al momento dello scioglimento del Confidi. Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di riserva.

In caso di esaurimento del fondo e di impossibilità di reintegrarlo le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

#### **ARTICOLO 18**

##### **REQUISITI MUTUALISTICI E REGOLAMENTO INTERNO**

Come espressamente previsto all'art. 4 comma 1° del presente Statuto, il Consorzio è basato sui principi della mutualità prevalente e non ha alcun fine di lucro, in conformità all'art. 2514, Cod. Civ.

Il funzionamento del Confidi, nonché l'applicazione e la migliore definizione di quanto contenuto nel presente statuto sono demandati ad un apposito Regolamento interno (Regolamento generale) redatto e/o implementato dal Consiglio di Amministrazione e approvato e/o ratificato, limitatamente all'Appendice, dalla Assemblea dei Consorziati alla prima adunanza.

#### **ARTICOLO 19**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o ne accerta lo scioglimento nei casi in cui tale accertamento non competeva agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta (30) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando: il numero dei liquidatori, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; a chi spetta la rappresentanza del Consorzio; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo; in mancanza, l'organo liquidativo potrà compiere tutti gli atti utili per la liquidazione del consorzio, e potrà anche cedere l'azienda o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potrà altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

#### **ARTICOLO 20**

##### **FORO COMPETENTE**

Ogni controversia che possa insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio e/o i suoi organi, sarà rimessa all'esclusiva competenza del Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 21**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile in materia di consorzi, alle norme speciali in materia di confidi, ed in particolare dell'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre

2003, n. 326 e del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Il presente statuto si compone di ventuno (21) articoli.

**FIRMATO: ALBERTO DONATI - ALICE FIORLETTA (I.S.)**